



COMUNE DI CASTELCUCCO

Viale Giovanni XXIII n° 2

31030 - Castelfucchio (TV)

Tel. 0423.962069

comune.castelfucchio.tv@pecveneto.it

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA *CIG* : [ZDC12419E1](#)

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto la concessione dei seguenti servizi: servizio di riscossione ordinaria e coattiva, nonché accertamento, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del servizio di materiale affissione dei manifesti;

Art. 2 - Norme generali

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.

In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 13.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con la sua attuazione.

Art. 3 - Decorrenza e durata della concessione

La durata della concessione del servizio è stabilita in anni 5 (CINQUE) a decorrere **dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2019**.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi comprensivi degli interessi legali maturati. Al termine dell'incarico il Concessionario dovrà comunque consegnare al Comune, o al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.

Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Art. 4 – Cauzione

Il Concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva costituita con le modalità dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006

In particolare la cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla ditta aggiudicataria all'Amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di affidamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Tale cauzione potrà essere versata presso la Tesoreria Comunale ovvero costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore del Comune.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione. La cauzione sarà restituita o svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale e, comunque, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 5 - Rapporti con l'Ente

Il Concessionario è tenuto a garantire quanto segue:

- consulenza per le attività istruttorie preliminari all'approvazione di modifiche ai Regolamenti e/o alle delibere tariffarie;
- La revisione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, del piano generale degli impianti.

Art. 6 – Concessione di Poteri

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di conferire al/ai dipendente/i del Concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della legge n. 296 del 27.12.2006.

Il concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali. La nomina

di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Il Concessionario sottoscrive le ingiunzioni di cui al R.D. n. 693/1910. La notifica delle ingiunzioni è effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi della legge n. 296/2006, ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione. Il Concessionario, anche con un proprio ufficiale della riscossione, potrà attivare le procedure esecutive necessarie per conseguire la riscossione dei crediti secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 7 - Corrispettivo dei servizi, minimo garantito

I servizi oggetto della concessione sono remunerati ad aggio percentuale sulla riscossione che spetterà al concessionario nella misura percentuale offerta in sede di gara. L'aggio si intende al netto di IVA se ed in quanto dovuta.

Detto aggio sarà rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso comprensivo di sanzioni ed interessi ed al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio.

Rimangono - in via esclusiva e per intero - di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti, nonché le maggiorazioni di cui all'art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/93, a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti le specifiche e particolari prestazioni ivi previste.

Il minimo annuo che dovrà essere garantito per i servizi in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni), al netto dell'aggio, è fissato nella somma che risulterà offerta in gara.

Qualora nel corso della concessione siano approvate variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione superiori al 10%, l'aggio ed il minimo garantito sarà raggugliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni, tenuto conto delle eventuali disdette e/o cessazioni, di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto.

Art. 8 – Versamenti

1. Il concessionario dovrà incassare e riversare le somme nelle modalità previste dall'art. 5, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 introdotto dalla Legge di conversione n. 44 del 26/04/2012, che recita testualmente: "All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente : "ggsepties) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate dell'ente affidante viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente".

2. Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel periodo.

3. L'importo dei versamenti di cui al punto 1 non può essere nell'anno solare inferiore alla quota del minimo garantito offerto in sede di gara. Il concessionario si impegna ad integrare quanto eventualmente dovuto entro il 10° giorno del mese successivo all'anno solare.

4. Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi sulle somme non versate, con un tasso determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

5. In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad escussione della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 14 e alla immediata risoluzione del contratto previa decadenza della concessione.

6. Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche/integrazioni, tutti i pagamenti effettuati all'appaltatore, per effetto della stipula del contratto di cui all'oggetto, saranno sottoposti alle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - Responsabilità ed obblighi del Concessionario

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di concessione e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Il Concessionario con il presente capitolato d'onere si obbliga a:

1. Gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

2. Fornire, gratuitamente, su supporto informatico al Comune (Ufficio Tributi) le banche dati di cui al punto 1 entro 10 giorni dalla richiesta. E' obbligo del Concessionario presentare le seguenti informazioni di dettaglio per ciascuna tipologia di tributo:

a. dati identificativi del contribuente;

b. importo versato (distinto per imposta);

c. sanzioni amministrative;

d. interessi di mora;

e. spese addebitate, anno di competenza, causale, tipologia di pagamento;

3. Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio del Concessionario, costituito nel territorio del Comune in ottemperanza del successivo art. 11.3, dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

4. Ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le

deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse anche al Comune, per conoscenza, in sede di rendicontazione.

5. Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.

6. Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;

7. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'art. 10.1 del presente capitolato;

8. Eseguire il servizio affissioni e pubblicità con la massima puntualità, regolarità e decoro, tanto nel centro quanto nelle altre zone;

9. A non prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale e' concessa;

10. A mantenere costantemente aggiornata la situazione della pubblicità permanente, con tutte le indicazioni necessarie e richieste.

11. A segnalare immediatamente al Comune di Castelcucco (Tv) tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

12. Ad eseguire ed attenersi a tutti gli ulteriori obblighi ed adempimenti previsti dagli art. 10 e 11.

Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e Dlgs. 196/2003 (riservatezza dati) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni che regolano il processo tributario.

Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire al Comune o direttamente al nuovo concessionario, l'archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico (file excel) e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione.

Art. 10 - Modalità operative

10.1 - Servizio pubbliche affissioni – impianti e attrezzature

Il concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni - (impianti, tabelle, quadri), esistenti alla data di aggiudicazione e nello stato in cui si trovano.

Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 assumendo l'onere, a stralci, anche di eventuali sostituzioni, forniture di impianti tipo standard e manutenzioni straordinarie.

Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi da sicurezza interferenziale.

Per la fornitura e l'installazione di eventuali impianti per pubbliche affissioni in misura superiore alla superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 507/93, sarà stabilito di comune accordo tra le parti il corrispettivo spettante al Concessionario.

Tutti gli oneri economici, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, mentre gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune.

Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Castelvico (Tv) – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad adeguare gli impianti esistenti alle presenti norme ed a ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione, per tutta la durata del contratto.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni richieste dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, almeno con cadenza settimanale e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assumerà la responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà.

Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei manifesti scaduti.

Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e nel regolamento comunale di applicazione.

10.2 - Gestione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.

La gestione dell'Imposta di Pubblicità è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

- a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza

L'avviso, con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

11.1 – Assicurazione

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Castelvucco (Tv) e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

Il Concessionario con effetti dalla decorrenza della concessione si obbliga a stipulare con primario assicuratore, e a mantenere in vigore, per tutta la durata della concessione, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni recati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad €. 100.000,00 per sinistro.

11.2 - Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 112/99.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

11.3 - Recapito per l'utenza

Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale dedicato al servizio di sportello per il contribuente entro il 01 Gennaio 2015. L'ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta "[Denominazione della ditta concessionaria] – Concessionario del Comune di Castelvucco (Tv) – Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni) o simile.

L'ufficio dovrà essere strutturato con un'articolazione degli orari di apertura al pubblico tale da garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, nonché la massima fruibilità all'utenza.

Ogni eventuale sua diversa articolazione o modifica dovuta a ferie, assenze o simili dovrà essere preventivamente segnalata.

Presso l'ufficio di recapito dovranno essere esposti:

- le tariffe dell'imposta sulla pubblicità;
- le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Il Concessionario, in prossimità delle scadenze tributarie, deve darne piena diffusione attraverso comunicati stampa e, se ritenuto necessario, deve provvedere ad istituire altri sportelli di apertura al pubblico, da individuarsi in accordo con il Comune.

11.4 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione per tasse, diritti di segreteria ed altre spese varie e/o accessorie, saranno per intero a carico della Ditta concessionaria.

Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto il Comune di Castelcucco (Tv) avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

Tutte le spese di qualsivoglia natura inerenti il rapporto di Concessione, regolato dal presente capitolato d'onori - nessuna esclusa od eccettuata (a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari), sono ad esclusivo carico del Concessionario.

11.5 – Personale

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.

Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

11.6 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI

11.7 - La gestione contabile

La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento. Per la gestione del Diritto sulle pubbliche affissioni, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sono applicate le disposizioni compatibili del D.M. 26.04.1994.

Entro il termine coincidente con il versamento delle rate il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia (ad esempio I.C.P. temporanea e permanente) e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'importo di competenza del concessionario e l'importo netto di competenza del Comune.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario trasmette una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. In particolare il concessionario deve rendere conto delle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva.

Art. 12 - Ispezioni e controlli

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune.

Art. 13 – Inadempienze, penalità e clausola risolutiva espressa

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita, a mezzo raccomandata a.r., il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate.

Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione.

La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 14:

- per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, il Comune ha la facoltà di applicare nei confronti del Concessionario delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso da euro 100,00

(cento/00) ad euro 1.000 (mille/00), salva l'eventuale azione di risarcimento danni. La misura della penalità verrà determinata con apposito provvedimento previo rapporto dei competenti uffici comunali e valutate le eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, il Comune sarà autorizzato a prelevare detto importo dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro il termine di 30 (trenta) giorni dal prelievo.

Per notificazione si intende la trasmissione a mezzo posta raccomandata A/R o P.E.C.-

L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute per un periodo superiore a 10 giorni anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

Art. 14- Decadenza e risoluzione del contratto

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289;

b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;

c. fallimento o concordato preventivo;

d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

e. per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;

f. nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;

g. quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;

h. mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

i. mancato allestimento, nel territorio comunale, del recapito per l'utenza di cui all'art.11.3;

j. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze anche per una sola volta;

k. ritardato riversamento delle somme dovute all'Ente maggiore di 10 giorni dalle prescritte scadenze anche per una sola volta;

l. la mancata applicazione, se ed in quanto applicabile alla presente concessione, della normativa prevista dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Art. 15 – Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

Art. 16 – Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Treviso.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D. Lgs n. 507/1993, al D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al D.M. Finanze del 26.04.1994, al D.M. 11/09/2000 e successive loro modifiche ed integrazioni, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le altre norme vigenti ed emanande in materia.